

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI

APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DEGLI INTERNI IN DATA 11 DICEMBRE 1989

MODIFICA CON RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 1. SETTEMBRE 1999

**Campo di
applicazione**

art. 1. La polizia mortuaria in genere, l'amministrazione, la manutenzione e la sorveglianza dei cimiteri di S. Nazzaro e di S. Lorenzo, sono di competenza del Municipio, che designa gli uffici ed i servizi a ciò preposti, riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'autorità cantonale.

Diritto di sepoltura

art. 2. Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale;
- b) di persone aventi il domicilio legale nel Comune;
- c) di persone attinenti del Comune;
- d) il Municipio può autorizzare, di volta in volta, la sepoltura di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrano motivi particolari (precedente domicilio per lungo tempo nel Comune, parenti residenti nel Comune, altri membri della famiglia già sepolti nel cimitero ecc.)

Norme di sepoltura

art. 3. La sepoltura può avvenire:

- a) mediante inumazione della salma, delle ossa o delle ceneri;
- b) mediante inserimento delle ceneri nei loculi.

art. 4. Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nei cimiteri senza l'autorizzazione del Municipio.

art. 5. Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

art. 6. Per le inumazioni è d'obbligo l'uso della cassa di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

L'uso di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione è vietato. Sono invece obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate a fuoco, per le inumazioni nelle tombe di famiglia. Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

art. 7. Per le salme provenienti da fuori Comune, racchiuse in casse metalliche o di legno duro, dovrà essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dell'art. 6 e secondo le direttive del medico delegato.

art. 8. Un feretro dovrà contenere solo un'unica salma. Solo la madre ed il neonato, morti al momento del parto, potranno essere chiusi nello stesso feretro.

art. 9. Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate nei loculi del famedio, nelle tombe di famiglia e su richiesta al Municipio nelle tombe singole.

art. 10. *A concessione scaduta e non rinnovata le salme o i loro resti potranno essere rimossi per decisione del Municipio.*

Esumazione e traslazioni di salme

art. 11. *Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:*

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;*
- b) per la sistemazione del cimitero;*
- c) a richiesta motivata dei familiari.*

Salvo nel caso di cui alla lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione senza il consenso dell'Autorità cantonale e senza la presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

art. 12. *Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.*

art. 13. *Le ossa rinvenute nelle fosse in occasione delle esumazioni ordinarie saranno incenerite a cura del Municipio in un crematorio pubblico e collocate in seguito nell'apposito cinerario comune.*

art. 14. *Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri e della camera mortuaria saranno stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto alle entrate.*

Organizzazione e suddivisione dei cimiteri

art. 15. *Il Municipio allestisce i piani regolatori dei cimiteri accompagnati dalle normative tecniche.*

art. 16. *L'ordine di sepoltura e occupazione è stabilito dal Municipio secondo particolari direttive di pianificazione in riferimento al piano regolatore del cimitero.*

art. 17. *Nei cimiteri sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:*

- *tombe per bambini fino all'età di 12 anni*
- *tombe singole*
- *tombe di famiglia (nel limite della disponibilità)*
- *loculi per urne cinerarie*

Non sono pertanto ammesse tombe doppie nè altri tipi di sepolture al di fuori di quelli previsti.

art. 18. *E' esclusa la riservazione di posti prima del decesso. Fanno eccezione le tombe di famiglia e i loculi.*

Concessione e scadenze

art. 19.

- a) *Tutte le concessioni di sepolture hanno una durata di 20 anni a patire dalla data del decesso ad eccezione delle tombe di famiglia alle quali è accordata una prima concessione di 50 anni.*
- b) *Le concessioni possono poi essere rinnovate di 10 anni in 10 anni su richiesta, per un massimo di 30 anni. Fanno eccezione: le tombe di famiglia per le quali è concessa la possibilità di rinnovo per un periodo di 30 anni e le urne su tombe singole.*
- c) *Una nuova inumazione nella stessa tomba o loculo, trae seco il rinnovo automatico della concessione gratuita per un ulteriore periodo ventennale a partire sempre dalla data del decesso, fa eccezione la posa di urne cinerarie sulle tombe singole.*
- d) *Le urne cinerarie deposte sulle tombe singole dovranno essere allontanate alla scadenza della concessione per la tomba. Potrà essere richiesta la posa della stessa in un posto singolo dei loculi. Per il calcolo della tassa e la concessione farà stato la data del decesso.*
- e) *La norma di cui al capoverso precedente non si applica in caso di trasferimento di una salma da una tomba ad un'altra o di ceneri da loculo a loculo o da tomba a loculo.*

art. 20. *Per l'ottenimento di una concessione inerente una tomba di famiglia, deve essere inoltrata istanza scritta al Municipio.*

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

art. 21. *Qualsiasi concessione non conferisce la proprietà del terreno o del manufatto (tombe di famiglia, loculi) ma solo un diritto personale non alienabile nè sequestrabile.*

art. 22. *Tutte le concessioni vengono a cadere con la soppressione del cimitero.*

art. 23. *E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.*

In questo caso il Municipio assegna al titolare della concessione un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti e la ricostruzione della tomba o del monumento.

art. 24.

- a) *Tre mesi prima della scadenza di una concessione l'ufficio designato dal Municipio avverte, per raccomandata, il rappresentante dei titolari della concessione, assegnandogli un termine perentorio di 30 giorni per chiedere il rinnovo. Se non fosse possibile recapitare l'avviso al rappresentante si procederà ad una pubblicazione all'albo comunale, eventualmente sul Foglio Ufficiale.*
- b) *Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto oppure in caso di decadenza della concessione per altri motivi, il Municipio è libero di disporre della sepoltura.*
- c) *Le cordonate, i monumenti e i ricordi funebri che non venissero rivendicati o asportati entro un congruo termine diventano proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente.*

Norme di edilizia

art. 25. Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi, o ricordi di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata domanda scritta al Municipio, tramite l'Ufficio tecnico comunale corredata dai relativi disegni in duplo. Valgono le seguenti disposizioni:

- a) lapidi e monumenti: in scala 1:10
- b) tombe di famiglia: in scala 1:20

E' necessario indicare il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che si vuole adoperare. Per tombe di famiglia è obbligatoria la posa di un monumento di pregio.

Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni

art. 26. Per la posa di urne cinerarie nelle tombe singole dovrà essere costruito a spese degli interessati l'apposito loculo in muratura secondo le prescrizioni tecniche. Se collocata all'esterno, l'urna dovrà essere in metallo, resistente al gelo e fissata in modo sicuro alla tomba.

art. 27. Le celle delle tombe di famiglia dovranno essere chiuse ermeticamente ad occupazione avvenuta.

art. 28. Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero.

art. 29. Non è permesso nessun lavoro alle tombe nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo dal 28 ottobre al 6 novembre.

art. 30. L'applicazione di lapidi e monumenti ai muri del cimitero non è permessa, salvo in casi eccezionali di interesse pubblico, a giudizio del Municipio.

art. 31. Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe, dei viali, e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti e allontanati. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvederà il Comune a spese dei titolari della concessione.

art. 32. Il Comune disporrà per la distruzione delle lapidi e dei monumenti che verranno rimossi in occasione del rinnovo delle fosse (se non richiesti dai familiari o interessati e da loro rimossi). Qualsiasi altra rimozione di monumenti è da eseguire da parte degli interessati.

art. 33. Qualora i ricordi funebri necessitassero di manutenzione, sarà obbligo dei titolari della concessione di eseguire i lavori ordinati dal Municipio nel termine che verrà loro assegnato. Nel caso in cui gli interessati non dessero seguito all'ordine, il Municipio provvederà alla riparazione a spese degli interessati. Così dicasi anche per la pulizia delle tombe dal 28 ottobre al 6 novembre.

art. 34. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni recati da terzi a monumenti o cappelle eretti nei cimiteri.

art. 35. Nei fiamedi i fiori vanno collocati negli appositi vasi. È vietata la posa di altri vasi ad eccezione del periodo dal 28 ottobre al 30 novembre e dei primi 30 giorni dopo il funerale.

Dopo tale data i vasi non levati verranno eliminati.

art. 36. Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi dovranno essere eseguite dalla ditta concessionaria designata dal Municipio, a spese dei richiedenti e secondo la modalità grafica stabilita dal Municipio.

art. 37.

- a) Per le tombe prive di monumento o abbandonate durante il periodo di concessione, il Municipio imporrà ai titolari della concessione la posa di una cordonata in granito secondo le disposizioni tecniche. Le spese saranno a carico dei titolari.
- b) Unicamente nel caso in cui i titolari risultassero irreperibili, il Comune assumerà le spese per tale intervento.

art. 38. Nei cimiteri è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso così come l'entrata con animali e veicoli.

art. 39. Il Comune provvede alla pulizia dei viali e degli stabili; gli interessati a quella delle tombe.

art. 40. Il Comune preleva le seguenti tasse:

Tasse

- a) *tassa di sepoltura per i primi 20 anni*
 - per i domiciliati *gratuita*
 - per dimoranti e attinenti *fr. 500.--*
 - per non domiciliati e non attinenti *fr. 700.--*
- b) *tasse per il rinnovo decennale della concessione*
 - per i primi 10 anni dopo la scadenza *fr. 500.--*
 - per i secondi 10 anni dopo la scadenza *fr. 1'000.--*
 - per i terzi 10 anni dopo la scadenza *fr. 1'500.--*
- c) *esumazione secondo l' art. 11.* *fr. 350.--*
- d) *tasse per tombe di famiglia con diritto all'inumazione per 50 anni* *fr. 15'000.--*
- e) *tasse per il rinnovo trentennale della concessione per tombe di famiglia* *fr. 5'000.--*
- f) *tasse per l'occupazione dei loculi per i primi 20 anni:*
 - per domiciliati *gratuita*
 - per dimoranti o attinenti *fr. 500.--*
 - per non dimoranti e per non attinenti *fr. 700.--*
- g) *tassa per il rinnovo decennale dell'occupazione dei loculi a due posti*
 - per i primi 10 anni dopo la scadenza *fr. 120.--*
 - per i secondi 10 anni dopo la scadenza *fr. 240.--*
 - per i terzi 10 anni dopo la scadenza *fr. 360.--*

- h) *tassa per il rinnovo di posti singoli nel famedio*
- *per i primi 10 anni dopo la scadenza* fr. 60.--
 - *per i secondi 10 anni dopo la scadenza* fr. 120.--
 - *per i terzi 10 anni dopo la scadenza* fr. 180.--
- i) *esame del progetto per posa di monumenti, cordonate, lastre di copertura, da fr. 20.-- a fr. 100.--*
- j) *occupazione della camera mortuaria nel cimitero di San Lorenzo:*
gratuita per i domiciliati; fr. 60.-- per non domiciliati.
- n) *loculi di famiglia (6 posti), con diritto all'inumazione per 50 anni fr. 3'000.--*
- o) *tasse di rinnovo trentennale della concessione per loculi di famiglia fr. 1'000.--*

art. 41. *La concessione o il suo rinnovo sono validi solo dopo il pagamento del relativo importo. La ricevuta della cassa comunale o la fattura accompagnata dalla ricevuta di versamento postale, sono le uniche prove della concessione.*

art. 42. *Su richiesta di parte la tassa verrà restituita proporzionalmente se, entro 7 anni dall'obbligo del pagamento della concessione, avrà luogo una nuova sepoltura.*

art. 43. *Ogni decesso nel Comune dovrà essere notificato all'Ufficio dello Stato civile. La notifica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante il giorno, l'ora e la causa del decesso.*

Funerali

art. 44. *Il Municipio per il tramite dell'Ufficio di Stato civile e d'intesa con i familiari, fissa la data e l'orario per l'inumazione.*

art. 45. *I funerali avvengono di regola nei giorni feriali.*

art. 46. *Il Cimitero di San Lorenzo dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere salme in attesa dell'inumazione. La concessione per l'uso della camera mortuaria è rilasciata dal Municipio. Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione della camera, assistenza del medico delegato e del personale comunale, sostituzione di cassa e simili sono a carico degli eredi del defunto.*

art. 47. *Chiunque contravviene al presente regolamento o a disposizioni cantonali in materia o rechi danno ai cimiteri, è punito con una multa da fr. 100.-- a fr. 1'000.--; è riservata l'azione penale e di risarcimento danni.*

Disposizioni penali

art. 48. *Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.*

Disposizioni finali

art. 49. *Tutte le opere costruite abusivamente dovranno essere demolite.*

art. 50. *Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento e in casi eccezionali.*

Art. 51. *L'entrata in vigore del presente regolamento avrà effetto con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali. Saranno pertanto abrogate tutte le disposizioni del precedente. Le concessioni per tombe individuali, multiple o loculi a tempo indeterminato, attribuiti in precedenza mantengono la loro validità fino alla relativa scadenza.*

Approvato dal Consiglio comunale in data 14 marzo 1989 e 19 luglio 1989

*Il Presidente
A. Pellegrini*

*Il Segretario
R. Zuretti*

ratificato dal Dipartimento dell'interno in data 11 dicembre 1989.

*Il Consigliere di Stato
P. Martinelli*

*Il Segretario
G. Gianella*

Art. 40 lett. k stralciato in base al ricorso Severino Bronner dell'8 luglio con risoluzione 1 settembre 1999 del Consiglio di Stato

*Il Consigliere di Stato
M. Borradori*

*Il Cancelliere
G. Gianella*